

Disposizioni TCG divergenti per la regione „D&B D/A/CH“

Per i rapporti commerciali tra il cliente e le società Dun & Bradstreet in Germania (Dun & Bradstreet Deutschland GmbH), Austria (Dun & Bradstreet Austria GmbH) e Svizzera (Dun & Bradstreet Svizzera SA), si applicano le Condizioni Generali di Dun & Bradstreet (10-2024) („TCG“) sulla base delle condizioni quadro legali nazionali ed europee con il seguente contenuto derogatorio e in questo senso prevalente:

1. Inadempimento del pagamento

Le prime tre frasi del paragrafo 5.3 delle TCG vengono modificate. Ora si legge come segue:

5.3 Se il cliente non paga puntualmente una fattura ricevuta, si verifica una mora senza preavviso. Se il cliente è in ritardo con il pagamento, dovrà a D&B interessi di mora pari a nove punti percentuali in più del tasso di interesse di base all'anno, ma almeno al dieci per cento all'anno. D&B si riserva il diritto di richiedere un risarcimento danni maggiore in caso di mora. Fatti salvi eventuali altri diritti o rimedi di D&B in base alle condizioni generali di contratto, al singolo ordine o alla legge, D&B può richiedere, se il cliente:

- è in arretrato di oltre 15 giorni, sospendere l'accesso e l'utilizzo dei servizi a cui si riferiscono i costi arretrati fino all'avvenuto pagamento, dopo aver avvisato il cliente con almeno 48 ore di anticipo (è accettabile l'e-mail);
- è in arretrato di oltre 30 giorni, (a) interrompere qualsiasi piano di pagamento rateale senza preavviso, rendendo così i relativi crediti immediatamente esigibili e pagabili per intero, e (b) interrompere il singolo ordine a cui si riferiscono i costi arretrati dopo aver dato al cliente un preavviso scritto di almeno 48 ore.

2. Cancellazione in caso di insolvenza

L'art. 8.3 delle TCG si applica a condizione che rimanga impregiudicata l'applicazione delle norme nazionali in materia di insolvenza (in Germania in particolare gli artt. 103-118 InsO) e che la disdetta possa essere giustificata dal fatto che l'insolvenza del

partner contrattuale comporti un aumento del rischio per il partner disdettante.

3. Responsabilità

Le sezioni 9.1 e 9.2 delle TCG sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

9.1 Se D&B o i suoi rappresentanti legali, dipendenti o agenti ausiliari violano:

(i) intenzionalmente o per grave negligenza un obbligo o commettano intenzionalmente o per grave negligenza un atto illecito, D&B sarà responsabile per i danni risultanti al cliente in conformità alle disposizioni di legge;

(ii) un obbligo per mera negligenza, sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte del cliente nei confronti di D&B, indipendentemente dalla loro natura e base giuridica, in particolare per la violazione di obblighi derivanti dal rapporto contrattuale o da atti non autorizzati. Ciò non si applica in caso di semplice violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale; in questo caso, la responsabilità sarà limitata al danno prevedibile tipico del contratto. Un obbligo contrattuale essenziale in questo senso è quello il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente fa regolarmente affidamento e può fare affidamento.

La suddetta esclusione o limitazione di responsabilità non si applica in caso di responsabilità per lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute, né in caso di responsabilità per occultamento fraudolento di un difetto, né in caso di responsabilità per violazione di una garanzia di qualità o di responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

9.2 Le norme di legge sull'onere della prova restano impregiudicate dalle disposizioni di cui sopra.